

Ecco le osservazioni e commenti di Legambiente Toscana Sulla revisione della Legge Regionale N. 65/2014 (Norme per il governo del territorio)

Art.25

Fra le fattispecie molto limitate di previsioni che, comportando nuovi consumi di suolo esterni al territorio urbanizzato, sono tuttavia esonerate dalla conferenza di copianificazione, viene inserita una categoria assai più generale, ovvero “*l’ampliamento delle opere pubbliche*” senza ulteriori specifiche (il testo vigente faceva riferimento alle sole opere comunali). Considerando il combinato disposto con la LR 35, di cui tratteremo in seguito, sulle opere strategiche regionali, gli esiti paiono quelli di un minor diritto di voce per i Comuni interessati (e quindi per i loro abitanti). **Ci chiediamo con preoccupazione se detto dispositivo non possa impattare anche le norme che regolano gli ampliamenti e le riqualificazioni aeroportuali.**

Art.34

In perfetta omologia a quella dell’art.25 appena descritta, la modifica di questo articolo rende possibili le varianti urbanistiche mediante semplice approvazione del progetto, sia che si tratti di “*opere pubbliche*” che di “*opere di pubblica utilità*”, anche quando comportino effetti sovracomunali acclarati (il testo vigente, in questo caso, escludeva invece la possibilità). Anche su questa singola fattispecie, **Legambiente Toscana reputa peggiorativo il nuovo testo di legge.**

Art.72

Vi è un testo aggiunto, poi per fortuna barrato, che avrebbe aperto alla possibilità di trasformare gli annessi agricoli in unità abitative. Apprezziamo la cassazione, ma chi ci rassicura sul fatto che su questo fronte non si riapra la discussione in Consiglio Regionale? **Ribadiamo che il contenimento del consumo di suolo in ambito rurale è uno degli assi più qualificanti della LR 65, e che ogni revisione del suo articolato, di questo aspetto politicamente dirimente dovrebbe tener conto.**

Art.73

E’ stato cancellato il riferimento agli “*annessi agricoli minimi*”, rendendo teoricamente possibile, con il regolamento in fase di redazione, la costruzione di annessi agricoli di dimensioni rilevanti anche per chi non raggiunge i requisiti per la presentazione del Programma. **Vale ancora quanto detto nel punto precedente.**

Art.101

Vanno valutati attentamente gli effetti della norma, che consente l’attribuzione di compensazioni urbanistiche non soltanto se coerenti con il *Piano Operativo*, ma anche, in alternativa, con l’atto di ricognizione di cui all’art.125. Quest’ultimo è, per l’appunto, solo un atto di ricognizione e non un piano urbanistico propriamente detto.

Art.104

Destano grande preoccupazione le modifiche apportate al comma 2, riducendo la verifica di pericolosità ai soli aspetti idraulici e sismici, e cancellando gli aspetti idrogeologici e di

dinamica costiera. Vengono altresì incomprensibilmente stralciate dalle verifiche le trasformazioni del territorio rurale.

Come riduttive e gravi sono, a nostro avviso, le modifiche apportate al comma 9, dove la riduzione del rischio viene cancellata a favore della sola mitigazione. Alla lettera c) del medesimo comma, peraltro, vi è un'aggiunta che rende incomprensibile il dispositivo di verifica vigente, indebolendolo assai.

Art.134

In questo articolo, è stata aggiunta al comma 1 una lettera ***b bis***) nella quale vengono esplicitamente ricomprese nelle fattispecie assoggettate a permesso di costruzione i manufatti per l'attività agricola amatoriale e per il ricovero di animali domestici. A nostro avviso, **andrebbe chiarito che le cucce per i cani e in generale i manufatti non ancorati al suolo, quali capanni in legno, pollai domestici ecc. non rientrano nelle fattispecie appena menzionate.**